

# Principali novità introdotte nel decreto tax credit alla produzione

Dati, misure principali, decreti direttoriali

31 agosto 2024

#### Opere di lungometraggio e TC produzione: dettaglio per tipologia e anno



Tipologia - linea intervento	2019	2022	2023
Animazione	3	40	41
Tax credit produzione opere cinematografiche	1	10	7
Tax credit produzione opere tv e web	2	30	34
Documentario	<b>69</b>	256	274
Tax credit produzione opere cinematografiche	48	106	110
Tax credit produzione opere di ricerca e formazione	0	47	57
Tax credit produzione opere tv e web	21	103	107
Finzione	105	337	307
Tax credit produzione opere cinematografiche	73	228	204
Tax credit produzione opere di ricerca e formazione	0	15	12
Tax credit produzione opere tv e web	32	94	91
Totale	177	633	622

#### Opere di lungometraggio e TC produzione: dettaglio per settore, anno e credito d'imposta



	N	lumer	o ope	re	Cr	edito d'impost	ta
Linea intervento - tipologia	2019	2022	2023	Totale	2019	2022	2023
Tax credit produzione opere cinematografiche	122	344	321	787	52.779.760,46	243.097.072,22	293.395.544,25
Animazione	1	10	7	18	76.192,37	11.691.817,04	12.681.572,00
Documentario	48	106	110	264	3.587.641,98	17.025.419,63	26.208.797,53
Finzione	73	228	204	505	49.115.926,11	214.379.835,55	254.505.174,72
Tax credit produzione opere di ricerca e formazione	0	62	69	131	0,00	7.693.337,34	8.314.223,65
Documentario	0	47	57	104	0,00	4.911.675,46	4.910.696,88
Finzione	0	15	12	27	0,00	2.781.661,88	3.403.526,77
Tax credit produzione opere tv e web	55	227	232	514	73.718.033,61	308.757.781,29	322.052.379,88
Animazione	2	30	34	66	974.973,77	45.009.655,36	60.763.390,85
Documentario	21	103	107	231	2.004.758,67	14.576.012,99	26.077.119,15
Finzione	32	94	91	217	70.738.301,17	249.172.112,94	235.211.869,88
Totale	177	633	622	1.432	126.497.794,07	559.548.190,85	623.762.147,78

Nel 2022 lo stanziamento disponibile da riparto era pari a 366 milioni di euro Nel 2023 lo stanziamento disponibile da riparto era pari a 292 milioni di euro

# Opere di lungometraggio che hanno richiesto il tax credit: uscite in sala al 26 giugno 2024



Tipologia	N. opere	Uscite in sala	Non uscite
Animazione	31	10	21
Documentario	438	214	224
Finzione	885	532	353
Totale	1.354	756	598

Annualità opera	N. opere presentate	Uscite in sala	Non uscite
2019	122	83	39
2020	191	138	53
2021	376	293	83
2022	344	188	156
2023	321	54	267
Totale	1.354	756	598



#### I contenuti del decreto

- Disposizioni generali e comuni
- Opere cinematografiche
- Opere tv e web
- Documentari
- Animazione
- Cortometraggi
- Videoclip
- Disposizioni finali

### DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI



- ✓ obbligo di operare nel rispetto del protocollo sulle **norme contro le molestie e le violenze** nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- ✓ espressamente esclusi i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferiti alle prestazioni creative e artistiche (sopra la linea). Prevista eccezione per gli effetti speciali sugli Attori principali;
- √ ai fini del calcolo del credito di imposta, è stata eliminata l'eleggibilità dei costi sostenuti nello Spazio Economico
  Europeo fino ad una percentuale massima del 20% (resta per le sole opere di documentario e nelle sole ipotesi di
  comprovate esigenze artistiche e narrative);
- ✓ non più ammissibili le produzioni in appalto;
- ✓ per l'affidamento di prestazione di servizi a terzi (service) si prevede, per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera, l'eleggibilità dei relativi costi se sostenuti sul territorio italiano e a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a sub-contrattare a soggetti terzi in modalità cd. "a cascata". In sede di rendicontazione, il produttore dovrà specificare le singole prestazioni eseguite dal service (specifiche in decreto direttoriale).

# Direzione Generale CINEMA e AUDIOVISIVO

- ✓ Per ogni domanda è previsto un contributo per spese istruttorie da un minimo di 200 euro ad un max di 10.000 euro specifiche in decreto direttoriale;
- ✓ **confermati i precedenti limiti massimi di credito per opera** (fino a 9M€ che diventano 18M€ con risorse extra Italia per almeno il 30% della copertura);
- ✓ **Limiti di intensità d'aiuto**: 50% del costo dell'opera audiovisiva, innalzato a 60% per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al 100% per coproduzioni con Paesi DAC, all'80% per opere difficili.
- ✓ Prevista la possibilità che i crediti di imposta siano utilizzabili in compensazione con una percentuale del 70% all'approvazione della richiesta preventiva e per il 30% all'approvazione della richiesta definitiva (anziché 40% / 60%);
- ✓ Le percentuali precedenti continuano a trovare applicazione obbligatoriamente per le sole imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria;
- ✓ tutto il credito deve essere investito nell'opera che lo genera;
- ✓ La determinazione del **credito d'imposta massimo** onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di **regista, sceneggiatore, attore**, nonché ulteriori figure professionali, è demandata ad apposito decreto direttoriale, che deve tener conto della tipologia, delle caratteristiche e della natura seriale o non seriale delle opere. Per questi soggetti non si applica la disposizione in merito ai contratti collettivi nazionali di lavoro.



- ✓ Introdotto limite massimo eleggibile al credito d'imposta dei costi del personale e delle figure professionali:
  - il limite è pari all'importo previsto in CCNL, con incremento massimo del 20%, per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2019 da associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative. Per gli altri la disposizione si applica da data stipula o data rinnovo;
  - in caso di mancato rinnovo, entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, di contratti collettivi nazionali esistenti e non rinnovati dopo il 1° gennaio 2019, ovvero in mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti massimi eleggibili possono essere definiti con apposito decreto direttoriale;
  - non si applica per le figure professionali per le quali trova applicazione la disposizione specifica prevista nella legge di bilancio per il 2024;
  - si applica anche ai cd service che lavorano all'opera.
- ✓ Rafforzate le verifiche sui costi delle opere da parte del certificatore dei costi;
- ✓ La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo eleggibile;
- ✓ Prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nei confronti dei revisori per ciascuna dichiarazione infedele rilasciata.



- ✓ le imprese, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con distributori cinematografici, l'obbligo in capo a questi ultimi di trasparenza e di informazione di tutti i dati relativi alla fruizione da parte degli spettatori delle opere sostenute sia in Italia che nel resto del mondo e secondo le specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale, fermo restando la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate.
- ✓ rafforzato l'obbligo in capo ai beneficiari di produrre opere che consentano la fruizione da parte delle persone con disabilità, aggiungendo all'obbligo di "produrre" anche quello di "distribuire e diffondere" con le medesime modalità;
- ✓ introdotto l'obbligo per il beneficiario di inserire nei titoli di testa ovvero di coda le parti dell'opera ovvero le fasi di lavorazione dell'opera per le quali è stata utilizzata l'intelligenza artificiale;
- ✓ le imprese, a pena di inammissibilità, sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera, una clausola che consenta a questi ultimi di non assentire, rispettivamente, allo sfruttamento della propria opera o della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
- ✓ Eliminato l'obbligo del reinvestimento del credito in nuove opere in quanto tutto il credito deve essere investito (dal punto di vista economico) obbligatoriamente nell'opera che lo genera.



- ✓ Modificata la definizione di cortometraggio: durata massima è 20 minuti in luogo dei precedenti 52 minuti;
- ✓ Nella definizione di diritti di elaborazione creativa, vengono inclusi i diritti relativi alla realizzazione di stagioni successive



La DGCA sta lavorando alla stesura dei decreti direttoriali:

Credito d'imposta massimo per compenso al soggetto (figure artistiche)
Copertura finanziaria con risorse di origine privata
Ulteriori disposizioni relative ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica
Spese istruttorie
Revisori
Festival di rilevanza internazionale
Primaria società di distribuzione cinematografica
Limiti massimi eleggibili dei costi del personale e delle figure professionali
Rendicontazione delle singole prestazioni eseguite dal service



- ☐ Comunicazione dei dati relativi alla fruizione delle opere da parte degli spettatori
- ☐ Caratteristiche minime del contratto/fornitore di servizi media audiovisivi
- Termini, modalità di presentazione e documentazione delle richieste preventive/ e per richiesta definitiva in assenza di preventiva;
- Società di distribuzione cinematografica specializzate in documentari, corti e in opere di animazione
- ☐ Limiti massimi eleggibili del costo del personale per le opere di animazione
- Modalità di presentazione istanze e requisiti per l'idoneità



L'art. 5, comma 3, dispone che "In ogni caso, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale, non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le ulteriori specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale, anche tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche e della eventuale natura seriale delle opere".



- La disposizione si riferisce al compenso massimo onnicomprensivo attribuito al soggetto per ogni prestazione artistica resa nella medesima opera.
- Se così non fosse, si rischierebbe una disparità di trattamento per coloro che, grazie alle proprie doti artistiche, riescono a ricoprire più ruoli in un'unica opera.
- Inoltre, con il decreto direttoriale, verranno individuate le "altre figure professionali" per le quali si applica il limite massimo previsto.
- Non rientrano in alcun caso in detto limite gli emolumenti non direttamente connessi alle prestazioni artistiche, quali ad esempio quelli derivanti dai diritti di immagine.

### OPERE CINEMATOGRAFICHE

### Requisiti per le opere cinematografiche REQUISITI DI AMMISSIBILITA'



#### CARATTERISTICHE GENERALI

- L'opera ha durata superiore a 52 minuti
- Il produttore indipendente originario deve partecipare alla copertura del costo complessivo in misura almeno pari all'importo del credito riconosciuto
- Il produttore indipendente conserva, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari. Ulteriori disposizioni nel DM tax credit distribuzione

## Requisiti per le opere cinematografiche OPERE CINEMATOGRAFICHE «DI MERCATO»



# CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER L'ACCESSO

### Opere con costo superiore a 3,5 M

### Opere con costo pari o inferiore a 3,5 M

- Il produttore indipendente originario deve essere in grado di comprovare la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 40% del costo di produzione dell'opera (specifiche in decreto direttoriale)
- Presenza di un accordo vincolante con primaria società di distribuzione cinematografica, che preveda dei requisiti minimi di investimento e circuitazione
- Investimento in promozione non inferiore a € 300.000 IN AGGIUNTA:
- entro quattro settimane dalla prima uscita, 2.100 spettacoli in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia 18,30-21,30
- Investimento in promozione non inferiore non inferiore a € 90.000 IN AGGIUNTA:
- entro quattro settimane dalla prima uscita, 980 spettacoli in almeno 70 sale con una proiezione almeno nella fascia 18,30-21,30

Ulteriori disposizioni applicative e integrative inserite in decreto direttoriale che delineano schemi distributivi da considerarsi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, equivalenti e per regolare i casi di mancato rispetto del numero di proiezioni minimi in caso di impedimenti oggettivi non imputabili a produttore e distributore nonché per individuare ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi predeterminati requisiti.



L'art. 12 comma 1, lettera a, prevede che sono ammissibili le opere cinematografiche per le quali il richiedente è in grado di comprovare la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 40 %del costo di produzione dell'opera".



- Per costo di produzione si intende il costo complessivo di produzione nel quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto, sono ricompresi il compenso per la produzione ("producer fee") e le spese generali dell'impresa nella misura massima complessiva del 15% del medesimo costo.
- Per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria la copertura del 40% deve intendersi, ai fini di coerenza, riferita al costo eleggibile, atteso che la prevista riduzione dell'aliquota posta a loro carico si applica al crescere del costo eleggibile.
- Tale interpretazione deve intendersi estesa anche alle opere tv e web per le quali è richiesta una copertura del 50 % del costo di produzione dell'opera, nonché alle opere di documentario, cortometraggio e animazione per le quali è prevista una copertura del 30%.

# Direzione Generale CINEMA e AUDIOVISIVO

# Definizione di primaria società di distribuzione cinematografica

la società di distribuzione cinematografica, avente codice Ateco 59.13, che risulti essere una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche nelle due annualità che precedono l'anno di riferimento, secondo le ulteriori specifiche previste nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1, del presente decreto, che disciplina anche le modalità con cui, ai fini del presente decreto, sono eventualmente considerate equiparabili alle predette venti società ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa.

### Requisiti per le opere cinematografiche OPERE «CON CONTRIBUTO SELETTIVO»



(film di elevata qualità artistica, su personaggi ed eventi dell'identità culturale, opere prime e seconde, giovani autori, etc.)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER L'ACCESSO	Opere con costo superiore a 3,5 M	Opere con costo pari o inferiore a 3,5 M
L'opera è destinataria di almeno uno tra:  un contributo selettivo ex art. 26 e 27 L. 220/2016 (a partire dai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2024)  un contributo da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea	<ul> <li>Investimento in promozione non inferiore a € 200.000</li></ul>	<ul> <li>numero minimo di proiezioni pari a 240 nell'arco di 3 mesi</li> <li>OPERE CON COSTO INFERIORE A 1.5M</li> <li>IN ALTERNATIVA A QUANTO         PREVISTO SOPRA, partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto direttoriale e la sottoscrizione di un contratto con fornitore SMAV aventi le caratteristiche minime contenute nel decreto direttoriale (come precedenti «opere di ricerca e formazione»)</li> </ul>

Ulteriori disposizioni applicative e integrative inserite in decreto direttoriale che delineano schemi distributivi da considerarsi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, equivalenti e per regolare i casi di mancato rispetto del numero di proiezioni minimi in caso di impedimenti oggettivi non imputabili a produttore e distributore nonché per individuare ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi predeterminati requisiti.



L'art. 12, comma 1, lettera b, punti 1) e 2) e comma 2, lett. i e ii, detta i requisiti minimi di circuitazione cinematografica delle opere nelle sale cinematografiche ai fini dell'ammissione al credito d'imposta. Il successivo comma 3, del medesimo art. 12, prevede che con decreto direttoriale possono essere delineati altri schemi distributivi da considerarsi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, equivalenti a quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2. Il predetto comma 3, dell'art. 12, si applica anche alle opere di documentario e di animazione con destinazione cinematografica



• Nel decreto direttoriale la DGCA terrà conto di tutte le proposte ragionevoli e aderenti all'attuale mercato di riferimento, al fine di delineare schemi distributivi che tengano in considerazione le caratteristiche intrinseche e le condizioni di commercializzazione delle specifiche tipologie di opere che pertanto potranno adempiere alle prescrizioni in materia di circuitazione cinematografica in misura rispondente alle proprie specificità.

#### CINEMA e AUDIOVISIVO

# Misura del credito d'imposta per le opere cinematografiche

- ✓ ai produttori indipendenti, in possesso dei requisiti previsti nel decreto, è riconosciuto il credito di imposta nella misura del 40% del costo eleggibile;
- ✓ Per le sole imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, l'aliquota è ridotta al 35% per la parte del costo eleggibile superiore a 5M€ e fino a 10M€ e al 30% per la parte di costo eleggibile superiore a 10M€;
- ✓ ai produttori non indipendenti è stato confermato l'intero impianto precedente, compresa l'aliquota del 30%.
- ✓ Sono previste limitazioni alle aliquote anche in caso di produzioni associate in cui il produttore indipendente abbia una quota minoritaria rispetto ad un produttore non indipendente, ad un'impresa cinematografica e audiovisiva non europea o ad un'impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria.



# Definizione di impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria

- 1. l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno dei Paesi membri;
- 2. l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro in Italia;
- 3. sulla base dell'ultimo bilancio depositato, l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia conseguito, contemporaneamente, un totale attivo di bilancio e un totale del valore di produzione, rispettivamente superiori a euro 100.000.000 ovvero sia parte di un gruppo di imprese che superi detti valori;
- 4. l'impresa cinematografica o audiovisiva non europea

### **OPERE TV E WEB**

# Requisiti per la richiesta del credito per opere tv e web – opere «di mercato»



#### Il produttore indipendente originario deve

- a. comprovare la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il **50% del costo di produzione** dell'opera
- b. aver sottoscritto un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio ovvero, in alternativa, un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5M€ in Italia

#### A pena di inammissibilità, l'accordo prevede che il fornitore di servizi media audiovisivo:

- a. in caso di associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi
- b. in caso di preacquisto, acquisto e licenza, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi





Sono altresì ammissibili le opere televisive e web destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. un contributo selettivo alla produzione di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016 n. 220, a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
- b. eventuali contributi da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.

#### Per tali opere:

- a. gli accordi con i fornitori SMAV sono trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva;
- b. non va comprovata la copertura finanziaria di almeno il 50% del costo di produzione dell'opera
- c. non è prevista una partecipazione finanziaria minima da parte del fornitore di servizi media audiovisivo



## Requisiti per la richiesta del credito per opere tv e web in associazione produttiva con fornitore SMAV

# Il produttore indipendente originario

contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto

in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei **diritti di elaborazione creativa.** Non contrasta la previsione negoziale di una clausola di prima negoziazione e ultimo rifiuto a favore del fornitore SMAV

deve inserire, nel contratto di associazione produttiva, una clausola che gli permette di acquistare la quota restante dei diritti di elaborazione creativa, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa

# Requisiti per la richiesta del credito per opere tv e web in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto



### Opere a prioritario sfruttamento free (free tv, FVoD, AVoD)

### Opere a prioritario sfruttamento pay (pay tv, SVoD)

#### Caratteristiche comuni

#### Il produttore indipendente:

- contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari.

  Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto

#### Caratteristiche specifiche

- il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD;
- eventuali limitazioni temporali relative ai diritti FVoD, AVoD
  e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma
  non possono avere comunque durata superiore a 6 mesi
  dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o, nel
  caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna
  stagione
- il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i diritti catch-up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv,
- Previsto un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione



#### Aliquote applicate per opere tv e web

- ✓ L'aliquota in favore dei produttori indipendenti originari di opere televisive e web fissata nella misura del 25% del costo eleggibile.
- ✓ Tale aliquota è incrementata al 35% nei casi di:
  - a. opera tv in coproduzione internazionale o di produzione internazionale
  - b. opera tv e web realizzate con apporto di risorse internazionali pari ad almeno il 30% (no risorse infragruppo, no risorse da fornitori SMAV internazionali che hanno «filiali in Italia»)
  - c. opere in acquisto o licenza di prodotto
  - d. opere in associazione produttiva per le quali sono soddisfatte specifiche condizioni:
    - i. in caso di primario sfruttamento del diritto PAY TV o SVoD, la conservazione, da parte del produttore, <del>del</del> di almeno il 50% dei diritti Free TV e dei relativi diritti catch up ad essi correlati ovvero
    - ii. in caso di primario sfruttamento del diritto Free TV e assimilati, la conservazione, da parte del produttore, <del>del</del> di almeno il 50% dei diritti PAY TV, SVoD e TVoD
    - iii. restano valide le clausole di limitazione temporale e gli holdback previsti dai requisiti di accesso per le opere in preacquisto, acquisto e licenza di prodotto
- ✓ Le aliquote previste in caso di domanda presentata da una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria è ridotta:
  - a. di 3 punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a 10M€ e fino a 20M€
  - b. di **ulteriori 3 punti** percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a **20M€**
- È prevista una limitazione all'aliquota anche in caso di produzioni associate con un'impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria nel caso in cui quest'ultima detenga una quota superiore al 50% dei diritti.

### **DOCUMENTARI**



#### Documentari: requisiti di ammissibilità

- ✓ Sono ammessi ai benefici i documentari cinematografici, televisivi e web in associazione produttiva, in preacquisto e in licenza di prodotto, di natura seriale e non seriale
- ✓ durata complessiva superiore a 20 minuti;
- ✓ copertura finanziaria con risorse di origine privata del richiedente di almeno il 30% del costo di produzione dell'opera
- ✓ sottoscrizione per la diffusione al pubblico italiano, alternativamente, di:
  - a. un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica o con società specializzate in distribuzione di documentari, aventi specifici requisiti e individuate con decreto direttoriale
  - b. un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale
  - c. un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore SMAV a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5M€ in Italia.
- ✓ se in associazione produttiva, il fornitore SMAV deve partecipare all'opera con almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi
- ✓ se in **preacquisto, acquisto e licenza o in caso di documentario cinematografico**, il fornitore/distributore deve riconoscere un corrispettivo pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
- ✓ In alternativa, sono ammissibili le opere di documentario destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:
  - a. un **contributo** selettivo alla produzione ex art. 26 e 27 L. 220/2016 a partire dai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2024;
  - b. un **contributo da parte di organismi sovranazionali** nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.



#### Documentari: requisiti per la richiesta del credito

✓ Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto

Previsti requisiti specifici per i documentari cinematografici e per i documentari tv e web



#### Focus: Documentari cinematografici

- √ l'opera deve rispettare i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel DM attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016; IN ALTERNATIVA per le opere con costo inferiore a euro 1.000.000, deve aver partecipato a festival di rilevanza internazionale e deve essere oggetto di contratto con fornitore di servizi media audiovisivi (specifiche in decreto direttoriale) requisiti ORF
- ✓ Il produttore indipendente originario partecipa alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- ✓ Il produttore inoltre conserva, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari
- ✓ Il decreto attuativo dell'articolo 16 della legge n. 220 del 2016 (cd «tax credit per la distribuzione») contiene ulteriori disposizioni inerenti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica.



# Focus: documentari Tv e web in associazione produttiva con fornitore SMAV

# Il produttore indipendente originario

contribuisce al costo complessivo dell'opera in **misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto** 

in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei **diritti di elaborazione creativa.** Non contrasta la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto a favore del fornitore SMAV

deve inserire, nel contratto di associazione produttiva, una clausola che gli permette di acquistare la quota restante dei diritti di elaborazione creativa, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa





### Opere a prioritario sfruttamento free (free tv, FVoD, AVoD)

### Opere a prioritario sfruttamento pay (pay tv, SVoD)

- il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti pay tv, SVoD e TVoD;
- eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a quella prevista per i diritti free tv
- Il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti free tv e dei relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv;
- Holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera;

# Focus: documentari tv e web in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto



#### Opere a prioritario sfruttamento free

#### Opere a prioritario sfruttamento pay

#### Caratteristiche comuni

Il produttore indipendente:

- contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari. Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa:—la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto

#### Caratteristiche specifiche

- il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD;
- eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma non possono avere comunque durata superiore a 6 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione
- Il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv:
- Previsto un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione



#### Documentari: aliquote e costi eleggibili

- ✓ Il credito di imposta è concesso nella **misura del 40% del costo eleggibile** di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5;
- ✓ Per le sole imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, l'aliquota è ridotta come segue:
  - per le opere seriali:
    - o di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile compresa fra 600 mila e 800 mila euro;
    - o di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a 800 mila euro.
  - per le opere non seriali:
    - o di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile compresa fra 330 mila e 440 mila euro;
    - o di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a 440 mila euro.
- ✓ È prevista una limitazione all'aliquota anche in caso di produzioni associate con un'impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria nel caso in cui quest'ultima detenga una quota superiore al 50% dei diritti.
- ✓ Nel caso di comprovate esigenze artistiche o relative allo sviluppo narrativo della storia, preventivamente comunicate e approvate dalla DGCA, sono eleggibili, nel limite massimo del 20% del costo complessivo di produzione, le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo

## **ANIMAZIONE**



#### Animazione: requisiti per la richiesta del credito

- ✓ Sono ammessi ai benefici le opere di animazione cinematografiche, televisive e web in associazione produttiva, in preacquisto, in acquisto e in licenza di prodotto, di natura seriale e non seriale;
- ✓ Durata complessiva superiore a 20 minuti;
- ✓ copertura finanziaria con risorse di origine privata del richiedente di almeno il 30% del costo di produzione dell'opera
- ✓ sottoscrizione per la diffusione al pubblico italiano, alternativamente, di:
  - a. un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica o con società specializzate in distribuzione di opere di animazione, aventi specifici requisiti e individuate con decreto direttoriale
  - b. un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale
  - c. un **accordo relativo ai diritti SVOD**, a condizioni di mercato, con un fornitore SMAV a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5M€ in Italia.
- ✓ se in associazione produttiva, il fornitore SMAV deve partecipare all'opera con almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi
- se in **preacquisto**, **acquisto** e licenza o in caso di opera di animazione cinematografica, il fornitore/distributore deve riconoscere un corrispettivo pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
- ✓ In alternativa, sono ammissibili le opere di animazione destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:
  - a. un contributo selettivo alla produzione ex art. 26 e 27 L. 220/2016 a partire dai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2024;
  - b. un **contributo da parte di organismi sovranazionali** nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea.



#### Animazione: requisiti per la richiesta del credito

- ✓ Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- ✓ Per le opere in coproduzione, compartecipazione o produzione internazionale, il beneficio spetta a condizione che le imprese italiane, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, restino titolari ed abbiano l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa.
- ✓ Per le opere seriali, il credito d'imposta per l'opera realizzata è riconosciuto entro un costo eleggibile massimo di euro 25 mila a minuto. La DGCA provvede ad effettuare verifiche di congruità, con particolare riferimento alle opere non seriali, e a rideterminare, in caso di incongruità, il costo eleggibile.
- ✓ I **costi del personale e delle figure professionali** non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, nei limiti definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale.

Previsti requisiti specifici per le opere di animazione cinematografiche e per le opere di animazione tv e web



#### Focus: Animazione cinematografica

- ✓ l'opera deve rispettare i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel DM attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016;
- ✓ Il produttore indipendente originario partecipa alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- ✓ Il produttore inoltre conserva, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari
- ✓ Il decreto attuativo dell'articolo 16 della legge n. 220 del 2016 (cd «tax credit per la distribuzione») contiene ulteriori disposizioni inerenti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica.



## Focus: animazione Tv e web in associazione produttiva con fornitore SMAV

# Il produttore indipendente originario

contribuisce al costo complessivo dell'opera in **misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto** 

in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Non contrasta la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi

deve inserire, nel contratto di associazione produttiva, una clausola che gli permette di acquistare la quota restante dei diritti di elaborazione creativa, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa





### Opere a prioritario sfruttamento free (free tv, FVoD, AVoD)

### Opere a prioritario sfruttamento pay (pay tv, SVoD)

- il produttore indipendente originario conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti pay tv, SVoD e TVoD;
- eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a quella prevista per i diritti free tv
- Il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti free tv e dei relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv;
- previsto un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione dell'opera;

## Focus: animazione tv e web in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto



#### Opere a prioritario sfruttamento free

#### Opere a prioritario sfruttamento pay

#### Caratteristiche comuni

Il produttore indipendente:

- contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari.

  Non contrasta con l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa la previsione negoziale di una clausola di diritto di prima negoziazione in favore del fornitore di servizi di media audiovisivi, a condizione che sia previsto un termine non superiore a 90 giorni, a decorrere dalla ricezione della proposta scritta del Produttore, per formalizzare l'accordo, pena la perdita del diritto

#### Caratteristiche specifiche

- il produttore indipendente conserva, in maniera piena e incondizionata, una quota non inferiore al 50% dei diritti pay tv e dei diritti SVoD e TVoD;
- eventuali limitazioni temporali in esclusiva a favore del fornitore di servizi di media audiovisivi relative ai diritti FVoD, AVoD e assimilati possono essere negoziate contrattualmente ma in ogni caso non possono avere durata superiore a quella prevista per il diritto free tv
- Il produttore indipendente conserva in maniera piena e incondizionata i diritti free tv e i relativi diritti catch up direttamente e indivisibilmente correlati ai diritti free tv:
- Previsto un holdback di massimo 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla prima messa in onda dell'opera o, nel caso di opere seriali, dall'ultimo episodio di ciascuna stagione



#### **Animazione: aliquote**

- ✓ Il credito di imposta è concesso nella **misura del 40% del costo eleggibile** di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5;
- ✓ Per le sole imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, l'aliquota è ridotta come segue:
  - per le opere seriali:
    - o di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a 3,9M e fino a 5,2M di euro;
    - o di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a 5,2M di euro.
  - per le opere non seriali:
    - o di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a 3M e fino a 4,2M di euro;
    - o di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 4,2M.
- ✓ È prevista una limitazione all'aliquota anche in caso di produzioni associate con un'impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria nel caso in cui quest'ultima detenga una quota superiore al 50% dei diritti.

## CORTOMETRAGGI



#### Cortometraggi

- ✓ Sono ammessi al credito di imposta i cortometraggi cinematografici, televisivi e web in associazione produttiva, acquisto in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, con costo massimo eleggibile non superiore a 200.000 euro;
- ✓ Durata complessiva massima: 20 minuti
- ✓ Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- ✓ L'aliquota è al 40% del costo eleggibile.



#### Cortometraggi: requisiti di ammissibilità

- ✓ Il produttore indipendente originario partecipa alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto
- ✓ In caso di cortometraggi cinematografici, l'opera deve rispettare i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel DM attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016; IN ALTERNATIVA per le opere con costo inferiore a euro 200.000, deve aver partecipato a festival di rilevanza internazionale e deve essere oggetto di contratto con fornitore di servizi media audiovisivi (specifiche in decreto direttoriale) requisiti ORF
- ✓ In caso di cortometraggi tv e web, l'opera deve avere una diffusione al pubblico mediante un'emittente televisiva di ambito nazionale o mediante un fornitore di servizio di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, che ha acquisito i diritti SVOD dell'opera a condizioni di mercato
- ✓ In entrambi i casi, la diffusione al pubblico va comprovata in sede di presentazione della richiesta definitiva



#### Cortometraggi: requisiti di ammissibilità

- ✓ copertura finanziaria con risorse di origine privata del richiedente di almeno il 30% del costo di produzione dell'opera
- ✓ sottoscrizione per la diffusione al pubblico italiano, alternativamente, di:
  - a. un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica o con società specializzate in distribuzione di cortometraggi, aventi specifici requisiti e individuate con decreto direttoriale
  - b. un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale
  - c. un accordo relativo ai diritti SVOD, a condizioni di mercato, con un fornitore SMAV a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5M€ in Italia.
- ✓ se in associazione produttiva, il fornitore SMAV deve partecipare all'opera con almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi
- se in **preacquisto, acquisto e licenza o in caso di cortometraggio cinematografico**, il fornitore/distributore deve riconoscere un corrispettivo pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.
- ✓ In alternativa, sono ammissibili i cortometraggi destinatari di almeno uno dei seguenti contributi:
  - a. un **contributo** selettivo alla produzione ex art. 26 e 27 L. 220/2016 a partire dai bandi pubblicati dal 1° gennaio 202;
  - b. un contributo da parte di organismi sovranazionali

## **VIDEOCLIP**



#### Videoclip

- ✓ Sono ammessi al credito di imposta i videoclip prodotti da produttori che:
  - a. siano in grado di comprovare la copertura finanziaria con risorse di origine privata del costo di produzione dell'opera pari ad almeno il 40 % del piano dei costi;
  - abbiano sottoscritto un accordo di diffusione, direttamente o attraverso le società di gestione dei diritti fonografici iscritte all'elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti presente presso l'AGCOM, con enti radio televisivi ovvero con un fornitore di servizi di media audiovisivi;
- ✓ Il credito di imposta è concesso nella misura del 40% fino all'importo massimo di euro 80.000 per ciascuna opera.

## **DISPOSIZIONI FINALI**



#### Monitoraggio e sanzioni

✓ introdotta la previsione in base alla quale è possibile destinare una parte delle risorse stanziate in favore del credito di imposta alla produzione con il decreto di riparto, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 220/2016, per l'attività di controllo tesa alla verifica della legittima concessione e fruizione del credito di imposta assegnato alle imprese.



#### Disposizioni transitorie

✓ Continua ad applicarsi il decreto del 4 febbraio 2021 per le richieste presentate entro il 21 gennaio 2024.